




COMUNE DI PREMIA



PROVINCIA DEL V.C.O.

# COMUNE DI PREMIA

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI

Elaborato:

### REGOLAMENTO

PROGETTO PRELIMINARE  
DELIBERA COMUNALE del n°

PROGETTO DEFINITIVO  
DELIBERA COMUNALE del n°

Progettazione:  
FALCIOLA ING. FRANCO  
Via Bonomelli n°16  
28845 DOMODOSSOLA (VB)  
tel. 0324 249322

Visti:

Elaborato:

# 0

DATA: DICEMBRE 2019  
Agg.:

Il Sindaco:

Il responsabile del procedimento



**COMUNE DI PREMIA**  
**Provincia del Verbano Cusio Ossola**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE  
LOCALIZZAZIONI DEGLI IMPIANTI RADIOELETTRICI DI CUI ALL'ART. 2  
COMMA 1 DELLA L.R. 19 del 3 AGOSTO 2004 e s.m.i.**

**Dicembre 2019**

**Delibera di C.C. n.            del**

**Il Progettista**

**Dott. Ing. Franco Falciola**

**Regolamento Comunale per la disciplina delle localizzazioni degli impianti radioelettrici**

<b>RIFERIMENTI NORMATIVI.....</b>	<b>3</b>
<b>CAPO I .....</b>	<b>5</b>
ART. 1 - Oggetto .....	5
ART. 2 - Finalità .....	5
ART. 3 - Campo di applicazione.....	5
<b>CAPO II .....</b>	<b>7</b>
<b>DEFINIZIONI DI AREE E ZONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONI .....</b>	<b>7</b>
ART. 4 - Impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni.....	7
ART. 5 - Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva e radar .....	8
<b>CAPO III .....</b>	<b>11</b>
<b>DISCIPLINA PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.....</b>	<b>11</b>
ART. 6 - Criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni.....	11
ART. 7 - Criteri per la localizzazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e radar .....	13
<b>CAPO IV.....</b>	<b>15</b>
<b>PROCEDURE PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI .....</b>	<b>15</b>
ART. 8 - Procedura per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni .....	15
ART. 9 - Procedure semplificate.....	16
ART. 10 - Vincoli sovraordinati .....	17
ART. 11 - Accesso agli atti .....	18
ART. 12 - Vigilanza e controllo.....	18
<b>CAPO V.....</b>	<b>19</b>
<b>INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA CONTENENTE LE PROPOSTE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.....</b>	<b>19</b>
ART. 13 - Contenuti del programma localizzativo .....	19
ART. 14 - Proposte localizzative .....	19
ART. 15 - Modalità di redazione e presentazione del programma .....	19
ART. 16 - Condivisione dei programmi localizzativi.....	20
<b>CAPO VI.....</b>	<b>21</b>
<b>SPESE PER LE ATTIVITA' ISTRUTTORIE .....</b>	<b>21</b>
ART. 17 - Determinazione delle spese.....	21
ART. 18 - Determinazione quota Provincia e ARPA.....	21
<b>CAPO VII.....</b>	<b>22</b>
<b>NORME FINALI.....</b>	<b>22</b>
ART. 19 - Sanzioni amministrative .....	22
ART. 20 - Entrata in vigore del regolamento .....	22
ART. 21 - Norme finali.....	22

## RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento è redatto in conformità alla vigente normativa i cui estremi sono di seguito riportati:

- Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 Ghz”.
- Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”.
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2004, n. 15-12731 “Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici”.
- Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2004, n. 112-13293 “D.G.R. n. 15-12731 del 14 giugno 2004 recante “Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici”. Rettifica all’Allegato numero 1 per mero errore materiale”.
- Legge Regionale 3 agosto 2004, n. 19 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.
- Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2004, n. 19-13802 “Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione”.
- Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2004, n. 39-14473 “Legge regionale n.19 del 3 agosto 2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l’esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d)”.
- Deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2005, n. 16 – 757 “Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazione e del parere tecnico”.
- Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 86 – 10405 “Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Realizzazione, gestione e utilizzo di un unico catasto regionale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (articolo 5, comma 1, lettera e). Direttiva tecnica”.

- Legge n. 122 del 30 luglio 2010 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.
- Decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”.
- D.D. 9 luglio 2014, n. 218 Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i "Codice delle comunicazioni elettroniche". Installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e modifica delle loro caratteristiche di emissione. Aggiornamento della modulistica per richiedere le autorizzazioni, per effettuare le comunicazioni, le certificazioni e le autocertificazioni.

## CAPO I OGGETTO E FINALITA'

### **ART. 1 - Oggetto**

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la localizzazione, l'installazione, la modifica ed il controllo degli impianti radioelettrici compresi gli impianti per telefonia mobile, telecomunicazioni, i radar e gli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva in attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. 3 agosto 2004, n. 19 e della D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16- 757.

2. Il Regolamento si compone dei seguenti elaborati tecnici sotto elencati:

- Documento Normativo (il presente documento)
- TAVOLA 1A e Tavola 1B – Planimetria generale scala 1:10.000 delle aree classificate ai fini dell'installazione di impianti per telefonia mobile e telecomunicazione
- TAVOLA 2A e 2B – Planimetria generale scala 1:5.000 delle aree classificate ai fini dell'installazione di impianti per radiodiffusione sonora e televisiva

### **ART. 2 - Finalità**

1. Il presente regolamento persegue la finalità di:

- a) perseguire obiettivi di tutela della salute e di salvaguardia della popolazione esposta ad emissioni elettromagnetiche ;
- b) assicurare l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti;
- c) fissare i criteri per la localizzazione degli impianti attraverso l'individuazione delle aree sensibili, delle zone di vincolo, delle zone di installazione condizionata, delle zone di attrazione e di quelle neutre;
- d) definire le procedure per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed alla modifica degli impianti di cui al comma 1 nonché le modalità autorizzative semplificate e le condizioni agevolate per l'installazione degli impianti aventi le caratteristiche di cui all'art. 15, comma 2 della L.R. 19/04;
- e) Determinare la misura degli oneri istruttori di autorizzazione e di controllo e le modalità della loro corresponsione al Comune in coerenza con quanto disposto dalla D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757;
- f) indicare i contenuti dei programmi localizzativi di ogni singolo gestore secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757.

### **ART. 3 - Campo di applicazione**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli impianti radioelettrici (di seguito denominati impianti) compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione di cui all'art. 2 comma 1 della L.R. 3 agosto 2004, n. 19 (di seguito denominata legge).

2. Sono esclusi gli impianti di cui all'art. 2 comma 3 lettera a) della Legge (impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 Watt o apparati dei radioamatori), nonché gli impianti di cui all'art. 2 comma 3 lettera b) della Legge (impianti o apparecchiature con potenza non superiore a 20 Watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e protezione civile, per prove tecniche finalizzate alla sola verifica funzionale di nuovi apparati o nuove tecnologie di rete per esigenze di servizio non prevedibili, quali

eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti), per i quali sussiste unicamente l'obbligo di comunicazione al Comune, all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) ed al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) secondo le modalità previste dall'allegato A) della D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802, così come integrato al comma 3 dalla D.G.R. 5 settembre 2005, n.16-757.

Per gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore od uguale a 5 watt è fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 9.

3. Per le altre tipologie di impianti oggetto di disciplina dell'art. 2 comma 3 della legge (apparati per radioamatori, impianti o apparecchiature con potenza non superiore a 20 Watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e protezione civile, per prove tecniche finalizzate alla sola verifica funzionale di nuovi apparati o nuove tecnologie di rete per esigenze di servizio non prevedibili, quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti) si applicano le disposizioni di cui all'allegato a) della D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802.

**CAPO II**  
**DEFINIZIONI DI AREE E ZONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONI**

**ART. 4 - Impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni**

1. Ai fini dell'applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni si definiscono e sono individuate ed evidenziate nell'apposita cartografia allegata al presente regolamento (Tavola n. 1A e 1B):

- a) **Aree sensibili**: aree ed edifici aventi le seguenti caratteristiche:
- Singoli edifici **dedicati** in tutto o in parte **alla salute**, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla **popolazione infantile** (parchi gioco, baby parking e strutture similari), singoli edifici scolastici, residenze per **anziani**, singoli edifici di aggregazione pubblica con popolazione infantile o anziana, nonché le relative pertinenze per tutte le tipologie citate (quali terrazzi, cortili, giardini) come indicate dall'art.3, comma 2 del D.P.C.M. 8 luglio 2003.
- b) **Zone di installazione condizionata**: aree aventi le seguenti caratteristiche e sottoelencate in ordine decrescente di tutela:
- Area compresa nel **raggio di 30 mt** dal confine esterno dei singoli beni classificati come **aree sensibili**; sono da intendersi ricompresi nell'area tutti gli edifici ricadenti anche solo parzialmente all'interno dell'area stessa;
  - **Beni culturali** di cui alla parte II del "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge n. 137 del 6 luglio 2002" di cui al D.Lvo n. 42 del 22 gennaio 2004 e s. m. ed i.;
  - Aree ed edifici azzonati nei **centri storici cittadino e frazionali**, così come definiti nelle Norme Tecniche di Attuazione all'art. 34 **all'art. 34 "RS/A – AREE DI INTERESSE STORICO – AMBIENTALE - DOCUMENTARIO" del P.R.G.C.** vigente e opportunamente individuati nelle tavole del P.R.G.C.;
  - Aree sottoposte a **vincolo paesaggistico** di cui alla parte III del "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 137 del 6 luglio 2002" di cui al D.Lvo n. 42 del 22 gennaio 2004 e s. m. ed i e aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di preparco, zone di salvaguardia), inclusi SIC, ZSC e ZPS riconosciuti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (**ZPS IT1140021 "Formazza"**);
  - Aree sottoposte a vincoli e prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali: "**Aree di montagna**" di cui all'**art. 13 del P.P.R. approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 (Prescrizioni comma 12) e Prescrizioni contenute del Catalogo dei Beni Paesaggistici del Piemonte (schede Codice Regione B045 e B053)**;
  - Aree residenziali esistenti, di completamento ed edificabili come definite nelle Norme Tecniche di Attuazione agli **art. 35 "RS/S1 - AREE RESIDENZIALI SATURE"**, **art. 36 "RS/S2 - EDIFICI ISOLATI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RICADENTI ALL'INTERNO DEL "COMPLESSO TERMALE - S.P.6"**, **art. 37 "RS/S3 - AREA EDIFICATA DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E URBANISTICA LIMITROFA AL "COMPLESSO TERMALE - AREA S.P.6"**, **art. 38 "RS/B - AREE RESIDENZIALI DI**

**COMPLETAMENTO”, art. 39 “RS/C - AREE RESIDENZIALI E TURISTICO RICETTIVE DI NUOVO IMPIANTO” del P.R.G.C. vigente ed opportunamente individuate nelle relative tavole;**

- Aree degli insediamenti artigianali esistenti o di nuovo impianto come definite nelle Norme Tecniche di Attuazione all'**art. 43 “ES/A1 - INSEDIAMENTI ARTIGIANALI ESISTENTI, NON MOLESTI O NON NOCIVI IN AREA URBANA” del PRGC vigente** ed opportunamente individuate nelle relative tavole
- Aree turistiche terziarie e ricettive come definite nelle Norme Tecniche di Attuazione all'**art. 40 “RT/A - STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE ESISTENTI” del PRGC vigente** ed opportunamente individuate nelle relative tavole.

c) **Zone di attrazione**: aree aventi le seguenti caratteristiche:

- Aree esclusivamente artigianali/industriali/estrattive di cui agli **art. 44 “ES/C - AREE PER INSEDIAMENTI ARTIGIANALI DI NUOVO IMPIANTO PER LA LAVORAZIONE DEL SASSO**, **art. 45 “ES/D - AREE PER ATTIVITA’ ESTRATTIVE”**, **art. 46 “ES/D1 - AREE PER DEPOSITO-STOCCAGGIO DI MASSI DI CAVA”**, **art. 47 “ES/E -AREE ED IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA”**, **art. 48. “ES/F - AREE PER DEPOSITO – STOCCAGGIO RIFIUTI DIFFERENZIATI” del PRGC VIGENTE;**
- Aree a bassa o nulla densità abitativa ricadenti all’esterno del perimetro delle aree descritte al precedente punto b), derivante dall’individuazione dei centri edificati di cui alla L.R. 56/77 e dei centri abitati di cui al D.Lgs 285/92;
- Aree individuate autonomamente dall’amministrazione comunale ed urbanisticamente destinate **all’installazione degli impianti “SP/7 – AREE PER IMPIANTI RADIOELETTRICI” di cui all’art. 60bis del PRGC Vigente o di cui all’art. 61 lettera d) “IMPIANTI DI TELERADIOCOMUNICAZIONE”**, comprese aree di proprietà comunale non comprese nelle categorie di cui al precedente punto b).

d) **Zone neutre**: aree aventi le seguenti caratteristiche:

- **Tutte le restanti aree** del territorio comunale non comprese nelle aree sensibili, nelle zone di installazione condizionata e nelle zone di attrazione di cui ai precedenti punti a), b), c).

## **ART. 5 - Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva e radar**

1. Ai fini dell’applicazione dei criteri per la localizzazione degli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva si definiscono e sono individuate ed evidenziate nell’apposita cartografia allegata al presente regolamento (Tavola n. 2A e 2B):

a) **Aree sensibili**: aree ed edifici aventi le seguenti caratteristiche:

- Singoli edifici **dedicati** in tutto o in parte **alla salute**, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla **popolazione infantile** (parchi gioco, baby parking e strutture similari), singoli edifici scolastici, residenze per **anziani**, singoli edifici di aggregazione pubblica con popolazione infantile o anziana, nonché le relative pertinenze per tutte le tipologie citate (quali

terrazzi, cortili, giardini) come indicate dall'art.3, comma 2 del D.P.C.M. 8 luglio 2003.

b) **Zone di vincolo**: aree aventi le seguenti caratteristiche:

- Aree ed edifici azzonati nei **centri storici cittadino e frazionale**, così come definiti nelle Norme Tecniche di Attuazione **all'art. 34 "RS/A – AREE DI INTERESSE STORICO – AMBIENTALE - DOCUMENTARIO"** del P.R.G.C. vigente e opportunamente individuati nelle tavole del P.R.G.C.;
- Aree urbane ricadenti all'interno del **perimetro dell'abitato**, per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W.

c) **Zone di installazione condizionata**: aree aventi le seguenti caratteristiche e sotto elencate in ordine decrescente di tutela:

- Area compresa nel **raggio di 30 mt** dal confine esterno dei singoli beni classificati come **aree sensibili**; sono da intendersi ricompresi nell'area tutti gli edifici ricadenti anche solo parzialmente all'interno dell'area stessa;
- **Beni culturali** di cui alla parte II del "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge n. 137 del 6 luglio 2002" di cui al D.Lvo n. 42 del 22 gennaio 2004 e s. m. ed i.;
- Aree sottoposte a **vincolo paesaggistico** di cui alla parte III del "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 137 del 6 luglio 2002" di cui al D.Lvo n. 42 del 22 gennaio 2004 e s. m. ed i e aree protette (parchi naturali, riserve naturali, aree attrezzate, zone di pre-parco, zone di salvaguardia), inclusi SIC, ZSC e ZPS riconosciuti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (**ZPS IT1140021 "Formazza"**);
- Aree sottoposte a vincoli e prescrizioni degli strumenti normativi territoriali sovracomunali: **"Aree di montagna"** di cui all'**art. 13 del P.P.R. approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 (Prescrizioni comma 12) e Prescrizioni contenute del Catalogo dei Beni Paesaggistici del Piemonte (schede Codice Regione B045 e B053);**
- **art. 35 "RS/S1 - AREE RESIDENZIALI SATURE"**, **art. 36 "RS/S2 - EDIFICI ISOLATI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RICADENTI ALL'INTERNO DEL "COMPLESSO TERMALE - S.P.6"**, **art. 37 "RS/S3 - AREA EDIFICATA DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E URBANISTICA LIMITROFA AL "COMPLESSO TERMALE - AREA S.P.6"**, **art. 38 "RS/B - AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO"**, **art. 39 "RS/C - AREE RESIDENZIALI E TURISTICO RICETTIVE DI NUOVO IMPIANTO"** del P.R.G.C. vigente ed opportunamente individuate nelle relative tavole;
- Aree degli insediamenti artigianali esistenti o di nuovo impianto come definite nelle Norme Tecniche di Attuazione all'**art. 43 "ES/A1 - INSEDIAMENTI ARTIGIANALI ESISTENTI, NON MOLESTI O NON NOCIVI IN AREA URBANA"** del PRGC vigente ed opportunamente individuate nelle relative tavole
- Aree turistiche terziarie e ricettive come definite nelle Norme Tecniche di Attuazione all'**art. 40 "RT/A - STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE ESISTENTI"** del PRGC vigente ed opportunamente individuate nelle relative tavole.

d) **Zone di attrazione**: aree aventi le seguenti caratteristiche:

- Aree esclusivamente artigianali/industriali/estrattive di cui agli **art. 44 "ES/C - AREE PER INSEDIAMENTI ARTIGIANALI DI NUOVO IMPIANTO PER LA**

**LAVORAZIONE DEL SASSO, art. 45 “ES/D - AREE PER ATTIVITA’ ESTRATTIVE”, art. 46 “ES/D1 - AREE PER DEPOSITO-STOCCAGGIO DI MASSI DI CAVA”, art. 47 “ES/E -AREE ED IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA”, art. 48. “ES/F -AREE PER DEPOSITO – STOCCAGGIO RIFIUTI DIFFERENZIATI” del PRGC VIGENTE;**

- Aree a bassa o nulla densità abitativa ricadenti all’esterno del perimetro delle aree descritte al precedente punto b), derivante dall’individuazione dei centri edificati di cui alla L.R. 56/77 e dei centri abitati di cui al D.Lgs 285/92;
- Aree individuate autonomamente dall’amministrazione comunale ed urbanisticamente destinate **all’installazione degli impianti “SP/7 – AREE PER IMPIANTI RADIOELETTICI” di cui all’art. 60bis del PRGC Vigente o di cui all’art. 61 lettera d) “IMPIANTI DI TELERADIOCOMUNICAZIONE”**, comprese aree di proprietà comunale non comprese nelle categorie di cui al precedente punto b).

e) **Zone neutre**: aree aventi le seguenti caratteristiche:

- Tutte le restanti aree del territorio comunale non comprese nelle aree sensibili, nelle zone di vincolo, nelle zone di installazione condizionata e nelle zone di attrazione di cui ai precedenti punti a), b), c), d).

**CAPO III**  
**DISCIPLINA PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**

**ART. 6 - Criteri per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni**

1. In tutte le aree classificate sensibili è vietata l'installazione degli impianti di cui al presente articolo. I beni e le aree di cui all'art. 4 comma 1 lettera b) del presente regolamento, nel caso in cui ricadano all'interno delle aree classificate sensibili, ricadono nel divieto di cui al presente comma.

2. Il divieto di cui al punto precedente può essere derogato per singoli beni qualora, per l'attività in essi svolta e previa richiesta del titolare dell'attività, si rende necessaria una copertura radioelettrica. La richiesta di deroga verrà esaminata dall'Amministrazione Comunale.

3. La realizzazione degli impianti nelle zone di installazione condizionata è ammessa nei casi in cui il gestore dimostri che la copertura radioelettrica del territorio non risulta realizzabile attraverso la realizzazione del singolo impianto in altra area.

4. La realizzazione degli impianti di cui al comma 3, è ammessa solo per quegli impianti la cui potenza e guadagno espresso in EIRP non superino il parametro di 25 dBW.

5. In considerazione della natura e specificità delle aree individuate nelle zone di installazione condizionata, all'interno delle stesse è sempre vietata l'installazione di pali o tralicci di nuova realizzazione ad uso esclusivo dell'impianto, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 7.

6. Nelle zone di installazione condizionata i pali porta-antenna da realizzare al di sopra delle coperture degli edifici, per le ragioni di cui al comma precedente, non potranno avere altezza complessiva superiore a mt. 4 dal tetto e a mt. 3 dal locale tecnico dell'ascensore.

7. Le installazioni di pali o tralicci di nuova realizzazione ad uso esclusivo dell'impianto, sono ammesse nelle aree boscate, di cui alla lettera g) dell'art.142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio) poste all'esterno del perimetro di cui all'art.4 comma 1, lettera c punto 2 del presente Regolamento.

8. Nelle zone di attrazione l'installazione degli impianti è sempre ammessa e si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 9, nell'osservanza delle seguenti norme:

- a) le installazioni saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
- condivisione delle infrastrutture quali edifici o pali di sostegno delle antenne già preesistenti;
  - installazione su immobili di proprietà comunale o aree pubbliche rese disponibili dagli Enti interessati;
  - raggiungimento dell'obiettivo di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
  - coinvolgimento di un'area già gravata da situazione igienico-sanitaria problematica.

- b) la struttura porta antenna dovrà essere collocata preferibilmente sopra la copertura degli edifici e dovrà essere valutata caso per caso.
- c) gli impianti dovranno avere tipologia strutturale semplice e colori coerenti con l'ambiente circostante; dovranno essere previste misure di mitigazione dell'impatto visivo che per gli impianti a terra dovranno consistere in schermature di natura vegetale sia all'interno che all'esterno del perimetro dell'area interessata, mentre per gli impianti collocati sugli edifici dovranno essere studiate in conformità con il contesto in cui si inseriscono.
- d) la modalità complessiva dell'inserimento dovrà essere documentata mediante fotografie e/o fotomontaggi, nonché dagli elaborati di progetto.

9. Nelle zone neutre l'installazione degli impianti è sempre ammessa e si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 9 nel caso in cui il richiedente proponga la sostituzione di impianti preesistenti finalizzati alla riduzione dei livelli di esposizione della popolazione o la messa in opera delle migliori tecnologie disponibili rispetto agli standard in uso, nell'erogazione dei servizi di telecomunicazione, dal punto di vista dell'architettura della rete (nel caso di sistemi a rete), oppure nella tipologia del segnale e del sistema radiante. Le proposte saranno verificate dall'A.R.P.A.. valgono le condizioni di cui al comma precedente.

10. Alla realizzazione di impianti nelle zone di installazione condizionata e nelle zone neutre e nelle zone di attrazione per tutti gli impianti che presentano le caratteristiche di seguito riportate, si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 9:

a) impianti che su proposta del Comune o autonomamente inseriti nei programmi localizzativi da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete sulla base di quanto indicato dal richiedente e avallato dal parere preventivo formulato dall'A.R.P.A. Gli impianti proposti dal Comune non sono soggetti agli oneri di istruttoria.

b) impianti microcellulari intendendo per essi tutti gli impianti con potenza di apparato inferiore a 5 W, e con dimensioni massime di m. 1,2 e EIRP inferiore a 20dBW

11. Valgono i seguenti criteri localizzativi generali, che valgono anche come misure generali di mitigazione:

- Gli impianti devono essere preferenzialmente delocalizzati rispetto ai centri e nuclei abitati; in ogni caso, devono essere prioritariamente garantite idonee distanze di rispetto dai siti sensibili. In particolare, deve essere prioritariamente valutata la possibilità di localizzare tali impianti in:
  - o aree agricole o comunque libere non residenziali;
  - o aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
- Gli impianti devono essere localizzati in modo da minimizzare l'impatto visivo ed essere compatibili con il contesto paesaggistico circostante in linea con le indicazioni di tutela paesaggistica contemplate dal D.Lgs 42/2004 e s.m.i. e dai criteri individuati dai piani sovralocali vigenti;
- Gli impianti devono essere localizzati tenendo conto delle situazioni di disagio manifestate da parte della popolazione potenzialmente interessata emerse durante una adeguata pubblicizzazione della procedura istruttoria della pratica;

- Gli impianti devono preferibilmente essere collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale o di altri enti pubblici;
- La realizzazione di un nuovo impianto deve comunque privilegiare aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di dover realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione
- In caso di presenza, entro 100 m di distanza dal punto di prevista installazione di un nuovo impianto, di altro analogo impianto di telefonia mobile e di telecomunicazioni, non potrà essere rilasciata autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio del nuovo impianto se non sulla stessa struttura dell'impianto vicino già esistente. Eventuali deroghe a quanto sopra specificato potranno essere richieste al Comune dal proprietario o dal gestore del nuovo impianto solo in presenza di oggettive ed insormontabili difficoltà tecniche all'installazione presso il sito già impegnato e solo previo presentazione di perizia asseverata o parere preventivo formulato in merito dall'ARPA. Il Comune si riserva comunque la facoltà di negare l'autorizzazione alla nuova installazione motivandone la decisione. Nel caso si verificasse l'ipotesi di impossibilità all'installazione congiunta del nuovo impianto sulla struttura vicina già esistente, la procedura autorizzativa non potrà seguire le procedure semplificate, così come specificato all'art. 9, ma dovrà sottostare all'iter autorizzativo ordinario di cui all'art. 8

#### **ART. 7 - Criteri per la localizzazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e radar**

1. In tutte le aree classificate sensibili o zone di vincolo l'installazione degli impianti di cui al presente articolo è vietata. Dette zone rappresentano formulazione di grado di divieto superiore, rispetto ad ogni altra zona definita dal presente Regolamento.

2. Nelle zone di installazione condizionata la realizzazione degli impianti è ammessa qualora il gestore dimostri la indispensabilità dell'area in coerenza con i piani di assegnazione delle frequenze approvati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Il divieto può essere derogato, previo parere favorevole dell'Amministrazione Comunale.

3. L'installazione di impianti nelle zone di installazione condizionata, nelle zone neutre e nelle zone di attrazione per tutti gli impianti che presentano le caratteristiche di seguito riportate si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 9:

- a) utilizzo dei sistemi multiplexing per impianti radiotelevisivi
- b) impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione ad esempio TV analogica e che utilizzino una potenza di apparato inferiore almeno di 5 dBm rispetto a quella degli apparati preesistenti.

4. Valgono i seguenti criteri localizzativi generali, che valgono anche come misure generali di mitigazione:

- Gli impianti devono essere preferenzialmente delocalizzati rispetto ai centri e nuclei abitati; in ogni caso, devono essere prioritariamente garantite idonee distanze di rispetto dai siti sensibili. In particolare, deve essere prioritariamente valutata la possibilità di localizzare tali impianti in:
  - o aree agricole o comunque libere non residenziali;
  - o aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);

- Gli impianti devono essere localizzati in modo da minimizzare l'impatto visivo ed essere compatibili con il contesto paesaggistico circostante in linea con le indicazioni di tutela paesaggistica contemplate dal D.Lgs 42/2004 e s.m.i. e dai criteri individuati dai piani sovralocali vigenti;
- Gli impianti devono essere localizzati tenendo conto delle situazioni di disagio manifestate da parte della popolazione potenzialmente interessata emerse durante una adeguata pubblicizzazione della procedura istruttoria della pratica;
- Gli impianti devono preferibilmente essere collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale o di altri enti pubblici;
- La realizzazione di un nuovo impianto deve comunque privilegiare aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di dover realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione
  - In caso di presenza, entro 100 m di distanza dal punto di prevista installazione di un nuovo impianto, di altro analogo impianto di radiodiffusione sonora e televisiva, non potrà essere rilasciata autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio del nuovo impianto se non sulla stessa struttura dell'impianto vicino già esistente. Eventuali deroghe a quanto sopra specificato potranno essere richieste al Comune dal proprietario o dal gestore del nuovo impianto solo in presenza di oggettive ed insormontabili difficoltà tecniche all'installazione presso il sito già impegnato e solo previo presentazione di perizia asseverata o parere preventivo formulato in merito dall'ARPA. Il Comune si riserva comunque la facoltà di negare l'autorizzazione alla nuova installazione motivandone la decisione. Nel caso si verificasse l'ipotesi di impossibilità all'installazione congiunta del nuovo impianto sulla struttura vicina già esistente, la procedura autorizzativa non potrà seguire le procedure semplificate, così come specificato all'art. 9, ma dovrà sottostare all'iter autorizzativo ordinario di cui all'art. 8.

**CAPO IV**  
**PROCEDURE PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**  
**ALL'INSTALLAZIONE E ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI**

**ART. 8 - Procedura per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni**

1. Le procedure per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni sono disciplinate dall'art. 87 del D.Lvo 259/2003 e s.m.i..

I soggetti a tal fine abilitati chiedono al Comune l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto, secondo le procedure previste dal D.P.R. 160/2010 e s. m. ed i..

Tale autorizzazione viene richiesta ai sensi dell'art. 87 del D.Lvo 259/2003:

- Per gli impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 Watt mediante istanza di autorizzazione
- Per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 Watt mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).

2. L'istanza di autorizzazione e la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), che di seguito saranno denominate "domanda", sono presentate con riferimento a quanto stabilito con D.D. 9 luglio 2014 n. 218 pubblicata sul B.U. 31 S1 del 31.07.2014.

3. Nella presentazione della domanda dovranno essere puntualmente indicate le specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche, i riferimenti della posizione esatta dell'impianto preventivato (indirizzo, estremi catastali) ed allegati estratto di mappa catastale e di P.R.G.C. vigente ed adottato; la documentazione progettuale in opportuna scala, corredata altresì da foto-inserimenti e dall'indicazione dei materiali e dei colori dovrà permettere un'agevole valutazione dell'impatto ambientale del nuovo manufatto nell'ambiente circostante.

4. Alla domanda dovranno essere allegati il nulla osta del proprietario dell'immobile presso il quale si intende installare l'impianto e l'attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria di cui al successivo articolo 14 e, nel caso di impianti per radiodiffusione, gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia allegata alla domanda stessa.

5. Il Comune pubblicizza l'istanza e l'esito dell'autorizzazione tramite l'albo pretorio nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema.

6. Sono escluse dalla presentazione della domanda di autorizzazione le modifiche degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristiche di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

7. Il Comune procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità e le procedure di cui agli articoli 87 e 88 del D.Lvo 259/2003, fatta eccezione per i termini abbreviati di cui al successivo art. 8.

8. L'A.R.P.A. esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della L. 22 febbraio 2001, n. 36 e relativi provvedimenti

di attuazione previa verifica della correttezza, completezza e congruenza della documentazione prodotta. Se la verifica ha esito negativo l'ARPA in caso di istanza di autorizzazione chiede al responsabile comunale del procedimento di richiedere agli istanti l'integrazione della documentazione allegata alla domanda mentre in caso di SCIA emette parere contrario motivando puntualmente le carenze riscontrate.

9. Il Comune rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico, tenuto conto dei programmi localizzativi di cui al Capo V. L'autorizzazione costituisce condizione per la realizzazione dell'impianto e per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale.

10. Il Comune può rilasciare l'autorizzazione per l'installazione di impianti non inseriti nei programmi localizzativi di cui al Capo V qualora sussistano ragioni di indifferibilità e urgenza motivate dal richiedente.

11. Il Comune trasmette all'ARPA e al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o, in caso di silenzio-assenso in relazione a S.C.I.A., la data di avvenuta formazione dello stesso, ovvero dei provvedimenti di diniego.

12. Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento espresso oppure dalla formazione del silenzio-assenso. Le opere devono essere realizzate nell'osservanza delle norme di cui al Titolo VI del Regolamento Edilizio comunale. Il titolare dell'autorizzazione, in conformità alle disposizioni del vigente Regolamento Edilizio, comunica al Comune la data di inizio e fine lavori, ai fini della verifica delle opere. In caso di realizzazione di opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico, disciplinata dall'art. 88 del D.Lvo 259/2003, ai sensi dell'art. 61 Titolo VI del vigente Regolamento Edilizio, corre l'obbligo di esporre apposito cartello di cantiere.

13. Prima dell'attivazione degli impianti i gestori o i proprietari certificano al Comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico secondo le modalità e le procedure della D.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802.

14. Il Comune provvede a trasmettere all'ARPA comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

## **ART. 9 - Procedure semplificate**

1. In tutti i casi in cui si fa riferimento alle procedure semplificate richiamate negli articoli precedenti si applicano le seguenti procedure:

a) nel caso di impianti:

- punto – punto ( ponti - radio) con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 2 Watt
- Wireless - LAN (Local Area Network), meglio noti come WI - FI (Wireless Fidelity), definiti come impianti in tecnologia digitale per accesso radio (wireless) a reti locali (LAN), sulle frequenze di 2,45 Ghz, standard IEEE, versione 802.11b (e successive evoluzioni), con potenza massima al connettore d'antenna dell'hot spot pubblico pari a 0,1 watt;
- Punto - Multipunto (PMP), definiti come impianti per sistema di collegamento, interno alla rete esistente, fra una singola stazione base (Master Station, MS),

localizzata in una posizione fissa, ed un numero multiplo di stazioni periferiche terminali (Terminal stations, TS), posizionate in altrettanti punti fissi, collegati in visibilità ottica a detta stazione base (riferimento: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Delibera n. 715/00/CONS, autorizzazioni per la sperimentazione di sistemi punto- multipunto nella banda 40,5 - 42,5 Ghz), con potenza massima al connettore d'antenna uguale a 0,5 watt;

- impianti fissi per telecomunicazioni mobili dedicati a coperture indoor, definiti come impianti per sistemi che incrementano il segnale esistente dei sistemi GSM e UMTS all'interno di edifici pubblici e privati (ad esempio sedi aziendali, locali commerciali, centri convegni, palazzetti sportivi, etc.) per il miglioramento della qualità del servizio, con potenza massima al connettore d'antenna uguale a 0,5 watt;

i gestori o i proprietari inviano al Comune e all'A.R.P.A. esclusivamente comunicazione della tipologia dell'impianto e delle caratteristiche tecniche e anagrafiche, allegando la scheda tecnica dell'impianto compilata uniformemente al modello del sub allegato I di cui alla D.G.R. 2 novembre 2004, N. 19 – 13802 e i diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. La comunicazione costituisce titolo autorizzativo all'installazione dell'impianto e all'esercizio dell'attività.

b) per tutti gli impianti fissi con potenza di apparato inferiore o uguale a 5 Watt compresi nei programmi localizzativi presentati dai gestori, il silenzio assenso di cui all'art. 87, comma 9 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 si intende formato entro 45 gg. dalla presentazione della documentazione. Quest'ultima dovrà essere prodotta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 e secondo le modalità adottate con D.G.R. 14 giugno 2004 n. 15-12731 come modificate dalla D.G.R. 12 agosto 2004 n. 112 - 13293 o secondo diverse modalità che potrebbero essere oggetto di eventuali modifiche da parte della Regione.

c) per tutti gli impianti con potenza di apparato superiore a 5 Watt e fino a 20 Watt il silenzio assenso di cui all'art 87, comma 9, del D.Lgs. 259/2003 si intende formato entro 60 gg. dalla presentazione della S.C.I.A.

d) per tutti gli impianti con potenza di apparato superiore a 20 Watt da realizzarsi nelle zone di attrazione di cui agli artt.li 4 e 5 compresi nei programmi localizzativi presentati dai gestori, l'autorizzazione può essere richiesta mediante S.C.I.A. ed il silenzio assenso di cui all'art. 87, comma 9, del D.Lgs 259/2003 si intende formato entro 75 gg. dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione.

2. I termini di cui sopra si interrompono nel caso di integrazioni richieste dagli uffici competenti e ri-decorrono dalle integrazioni prodotte.

3. Nel caso di impianti fissi con potenza efficace in antenna uguale o inferiore a 5 W e nel caso di impianti e di apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per gli impianti di potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 W , l'obbligo di comunicazione al Comune e all'ARPA, di cui al presente articolo, si ritiene assolto con la presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività o della Segnalazione Certificata di Inizio Attività; gli impianti di proprietà comunale già esistenti si intendono autorizzati; i nuovi impianti si intendono autorizzati con il provvedimento di approvazione del progetto di realizzazione dell'intervento; copia della relazione descrittiva degli impianti è inviata all'ARPA.

## **ART. 10 - Vincoli sovraordinati**

1. Per le opere da realizzare su aree sottoposte al vincolo paesaggistico ai sensi della parte III del D.Lvo 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10

della Legge 06/7/2002 n. 137" e s. m. ed i., dovranno essere preliminarmente, acquisite le opportune autorizzazioni nel rispetto della normativa medesima.

2. Per le opere da realizzare su immobili sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lvo 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge 06/7/2002 n. 137" e s. m. ed i., dovrà essere preliminarmente acquisito l'idoneo parere nel rispetto dalla predetta normativa.

3. Per le opere da realizzare su aree assoggettate al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/23 e L.R. 45/89, dovrà essere richiesta ai sensi della L.R. 45/89 e s. m. ed i. l'autorizzazione al mutamento delle caratteristiche del patrimonio forestale - sia permanente che temporaneo - nonché il titolo abilitativo per gli interventi sul suolo, sui manufatti e sugli edifici esistenti.

5. L'effettiva presenza del vincolo di cui sopra, in riferimento alla collocazione degli impianti, dovrà essere verificata di volta in volta per ogni situazione operativa.

### **ART. 11 - Accesso agli atti**

Il Comune assicura alla cittadinanza ed agli aventi diritto, nelle forme previste dalla L. 241/90 e s. m. ed i., l'informazione e la partecipazione alle procedure in atto, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.Lvo n. 39/1997 relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei gestori.

### **ART. 12 - Vigilanza e controllo**

Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 19/04 e s. m. ed i., il Comune esercita le funzioni di controllo e vigilanza sugli impianti, unitamente al CORECOM, avvalendosi dell'ARPA.

Le attività di controllo e vigilanza sono volte a garantire:

- il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela nonché delle prescrizioni degli atti autorizzativi;
- la valutazione del mantenimento dei parametri tecnici attraverso i dati forniti dai gestori e il controllo a campione degli stessi.

Successivamente all'installazione dell'impianto, qualora l'Amministrazione Comunale ne ravveda l'opportunità, di concerto con l'ARPA, effettuerà periodiche verifiche strumentali, nei punti ritenuti più significativi.

Nel caso in cui l'ARPA rilevi, durante le operazioni di monitoraggio, la violazione dei limiti di cui alle vigenti norme, ne trasmette i risultati all'Amministrazione comunale, la quale provvede ad applicare le sanzioni di legge.

Nel caso in cui l'ARPA rilevi, altresì, che i valori dichiarati di campi elettromagnetici dal Gestore siano superiori, si procederà al loro riallineamento ai valori dichiarati in fase di autorizzazione entro 48 ore dalla relativa comunicazione da parte del Comune.

Gli esiti delle attività di controllo, di cui al comma precedente, sono comunicati all'Autorità Sanitaria locale e alla Provincia competente.

**CAPO V**  
**INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA CONTENENTE LE PROPOSTE**  
**PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI**

**ART. 13 - Contenuti del programma localizzativo**

1. Il programma localizzativo deve contenere la dimensione del parco impianti per il quale il gestore intende richiedere autorizzazione all'istallazione nell'arco temporale di un anno, evidenziando le principali caratteristiche tecniche quali:

- altezza del centro elettrico rispetto al piano di appoggio del sostegno, altezza del centro elettrico da terra, potenza dei trasmettitori, potenza in antenne, tipo di sistema, tipo di antenna (modello e marca) angolo di tilt, angolo di puntamento del piano orizzontale, frequenze, numero di antenne (se maggiore di uno, guadagno complessivo del sistema radiante in dBm) inoltre, per gli impianti di radiodiffusione e punto-multipunto, frequenza e canale. Nel programma localizzativo i gestori dovranno indicare le ragioni che sorreggono l'incremento della rete (ad es. aumento popolazione, copertura radioelettrica, qualità del servizio, razionalizzazione, potenziamento, sostituzione impianti. Nel programma localizzativo potrà essere indicato l'investimento necessario alla realizzazione del programma unitamente agli effetti introdotti sul sistema economico locale e quelle di natura sociale. I gestori presenteranno i programmi localizzativi entro il 31/12 di ogni anno. Per l'anno 2006 tali programmi dovranno essere presentati entro il 31 marzo. Quanto sopra da definire anche sulla base di indicazioni tecniche ulteriori del Politecnico.

2. Sono esclusi dal programma localizzativo gli impianti di cui all'art. 2, comma 3, della legge. (impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 Watt, impianti o apparecchiature con potenza non superiore a 20 Watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili, quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti).

3. Possono essere tuttavia inclusi nel programma localizzativo gli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 Watt al solo fine dell'applicazione delle procedure semplificate di cui al precedente articolo 9.

**ART. 14 - Proposte localizzative**

1. Il programma localizzativo deve indicare per ogni impianto o gruppo di impianti la localizzazione evidenziando le possibilità di condivisione di infrastrutture o apparati similari già esistenti. Il Comune organizzerà incontri con gruppi di gestori al fine di promuovere la condivisione di impianti appartenenti a diversi gestori su medesime strutture.

2. Per localizzazione deve intendersi l'individuazione di un'area circoscritta di possibile collocazione o di un puntuale sito di installazione dell'impianto.

**ART. 15 - Modalità di redazione e presentazione del programma**

1. I gestori devono presentare, in formato cartaceo ed elettronico, il programma localizzativo al Comune e alla Provincia indicando anche i siti oggetto del programma dell'anno precedente per i quali non sia stata ancora avanzata domanda di autorizzazione.

2. I gestori possono altresì integrare il programma con cadenza trimestrale nel caso di variazioni del numero, delle localizzazioni e delle caratteristiche principali degli impianti.

3. La presentazione del programma non è dovuta qualora non è prevista alcuna richiesta di autorizzazione all'installazione di impianti nel corso dell'anno a cui si riferisce il programma stesso.

### **ART. 16 - Condivisione dei programmi localizzativi**

1. L'Amministrazione comunale, in considerazione degli studi operati dal Politecnico di Torino che definiscono lo stato dell'arte relativamente alle reti di telefonia mobile insediati sul territorio comunale, avvia appositi confronti con i gestori in merito ai piani annuali rispettivamente presentati, al fine di condividere le proposte formulate dagli stessi, ottimizzare la localizzazione degli impianti, promuovere la possibilità di condivisione di strutture da parte dei gestori. Per la condivisione dei programmi localizzativi, l'Amministrazione comunale, data la natura tecnica dell'argomento, si avvarrà di opportune consulenze esterne fornite da enti pubblici, università od altro organismo accreditato in materia. La condivisione di tali programmi avverrà anche mediante la consultazione della Commissione Consigliare Politiche Ambientali e dei Consigli Circostrizionali competenti per territorio.

2. In ossequio al principio partecipativo di cui all'art.7 comma 2 della legge, ed a quanto espresso al comma precedente, l'Amministrazione comunale promuove iniziative di informazione e pubblicizzazione dei piani localizzativi, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

**CAPO VI**  
**SPESE PER LE ATTIVITA' ISTRUTTORIE**

**ART. 17 - Determinazione delle spese**

1. L'installazione di impianti nelle zone di installazione condizionata, nelle zone neutre e nelle zone di attrazione per tutti gli impianti che presentano le caratteristiche di seguito riportate si applicano le procedure semplificate di cui al successivo articolo 9:

Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, sono determinate come segue e sono dovute anche in caso diniego:

- a) per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 Watt inseriti nel contesto non edificato, così come individuato nella planimetria allegata, Euro 400,00; per quelli inseriti in contesto edificato, Euro 1.000,00;
- b) per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20 Watt inseriti nel contesto non edificato € 300,00; per quelli inseriti in contesto edificato, € 900,00;
- c) per gli impianti soggetti alle condizioni agevolate di cui all'art. 9 nonché per quelli oggetto dell'ultimo comma degli articoli 6 e 7 del presente Regolamento inseriti in contesto non edificato, € 200,00; per quelli inseriti in contesto edificato, € 500.
- d) Per la modifica di impianti già provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte del 50 per cento.

2. Ai fini della presentazione dell'istanza di autorizzazione, della DIA e dei relativi pagamenti delle spese, non costituiscono modifica gli interventi sugli impianti, già provvisti di titoli autorizzativi, aventi caratteristiche di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti dell'impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli impianti stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

3. Il pagamento delle spese istruttorie deve essere effettuato al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della DIA.

**ART. 18 - Determinazione quota Provincia e ARPA**

1. Le spese determinate nel precedente art. 14 dovranno essere versate al Comune e alla Provincia del V.C.O. nella misura rispettivamente dell'80% e del 20%, secondo le modalità stabilite dai rispettivi Enti.

2. Il 40% delle spese introitate dal Comune verranno versate all'ARPA – Dipartimento Provinciale del V.C.O. con periodicità trimestrale.

**CAPO VII**  
**NORME FINALI**

**ART. 19 - Sanzioni amministrative**

Si applica quanto disposto nell'art. 16 della L.R. n. 19 del 3 agosto 2004

**ART. 20 - Entrata in vigore del regolamento**

Questo regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della Deliberazione di approvazione.

**ART. 21 - Norme finali**

Le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento dovranno essere approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale.

Le disposizioni del Regolamento Impianti Radioelettrici si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In questo caso, in attesa della formale modifica del Regolamento, si applicano le sopravvenute norme statali o regionali.